



## ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

DETERMINAZIONE N. 25 / 2020

DEL 13/01/2020

PROPOSTA N. 13 DEL 10/01/2020

**OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMPETENTE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (U. P. D.) AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL D. LGS. 165/2001 S.M.I.**

### IL DIRETTORE GENERALE

#### RICORDATO CHE

- con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2078 del 23/12/2013 è stata costituita, a decorrere dal 01/01/2014, l'ASP Città di Bologna, con contestuale cessazione delle ASP Giovanni XXIII e Poveri Vergognosi;
- con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1967 del 22/12/2014, è stata incorporata in ASP Città di Bologna anche ASP IRIDeS, a decorrere dal 01/01/2015;
- le ASP unificate subentrano a titolo universale e senza soluzione di continuità negli obblighi e nel complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi delle ASP che si unificano (art. 2 comma 3 L.R. 12/2013);

#### VISTI

- lo Statuto dell'ASP Città di Bologna, approvato con deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1967 del 22/12/2014;
- la deliberazione n. 22 del 31/07/2019 con la quale l'Amministratrice unica Rosanna Favato, nominava il sottoscritto Direttore Generale di ASP Città di Bologna;
- la deliberazione n. 23 del 13/08/2019 con la quale l'Amministratrice unica ha approvato il nuovo assetto organizzativo aziendale, successivamente revisionato con deliberazione n. 29 del 17/12/2019, ed, altresì, la nuova dotazione organica di ASP Città di Bologna;
- la determinazione n. 1 del 02/01/2020 con la quale sono stati attribuiti i budget di spesa;

**PREMESSO CHE** l'art. 55-bis reca la disciplina delle "Forme e termini del procedimento disciplinare", stabilendo che:

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità;

#### **RICORDATO CHE**

- con Deliberazione n° 9 del 23/02/2018 ASP Città di Bologna aderiva alla Convenzione con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna quale Ente capofila della gestione associata per la costituzione dell'Ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente, con decorrenza 1° marzo 2018;
- con il medesimo provvedimento, ai sensi del sopracitato art. 55-bis comma 3 D. Lgs. n° 165 del 2001 come integrato dal D. Lgs. n. 75 del 2017, veniva individuato l'Ufficio Associato Interprovinciale quale Ufficio competente in materia di procedimenti disciplinari relativi al personale dipendente e al personale avente qualifica dirigenziale dell'Azienda;

**RILEVATO CHE** con nota dell'Amministratore unico Prot. 13135 dell'1/07/2019 comunicava il recesso di ASP Città di Bologna dalla Convenzione di cui trattasi a norma e con gli effetti a decorrere dal 1° gennaio 2020;

**CONSIDERATO CHE** in attuazione della norma richiamata, si rende necessario costituire l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (in seguito denominato U. P. D.), secondo la seguente articolazione:

- 1) Direttore Amministrativo, in qualità di Presidente;
- 2) Direttore Servizi alla Persona, in qualità di componente ordinario;
- 3) Responsabile Servizio Risorse Umane, in qualità di componente ordinario;

**DATO ATTO CHE** la presente determinazione è volta meramente all'applicazione del comma 2, dell'art. 55-bis del D.lgs. 165/2001 in ordine alla costituzione dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, mentre riguardo alla normativa e alle procedure applicative, esaurientemente dettagliate, si fa riferimento all'art. 55 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., nonché al Titolo VII del vigente CCNL Funzioni locali 21.05.2018

**EVIDENZIATO** che la presente Determinazione non ha riflessi diretti o indiretti sul Bilancio;

**VISTO** il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs. n. 150/2009;

**ACCERTATA** la regolarità tecnica e la legittimità formale del presente atto;

**VISTO** il budget assegnato ed i relativi programmi di spesa;

**INFORMATO** del presente provvedimento l'Amministratrice unica,

## DETERMINA

1. le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa richiamati;
2. di individuare, quanto agli aspetti organizzativi ed ai fini della corretta attuazione dell'art. 55-bis, comma 2 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari come segue:
  - 1) Direttore Amministrativo, in qualità di Presidente;
  - 2) Direttore Servizi alla Persona, con ruolo di componente ordinario;
  - 3) Responsabile Servizio Risorse Umane, con ruolo di componente ordinario.
3. di dare atto che:
  - l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U. P. D.), come sopra costituito, è competente nella gestione di tutti i procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di tutte le categorie previste dal Comparto Funzioni Locali che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);
  - per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale, la competenza è del Dirigente/Responsabile apicale del Servizio presso il quale il dipendente è assegnato;
  - in caso di impedimento oggettivo, incompatibilità o conflitto di interesse dei singoli componenti, o nel caso in cui l'interessato al procedimento disciplinare sia uno dei componenti (ovvero un dipendente appartenente alla sua struttura), lo stesso è sostituito, limitatamente alla trattazione del caso specifico, e nominato dal Presidente dell'U. P. D.;
  - quanto agli aspetti procedurali, ivi inclusi quelli relativi alle modalità di tutela del dipendente avverso le eventuali sanzioni irrogate, i procedimenti disciplinari e le successive eventuali fasi di tutela si svolgeranno ed atterranno alla disciplina di cui alle fonti legali e contrattuali;
4. di trasmettere, per opportuna informazione, copia della presente deliberazione alle Oo. Ss., alle R.S.U aziendali e ai Dirigenti/Responsabili di Servizio;
5. di dichiarare il presente atto esecutivo;
6. di provvedere ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 D. Lgs. 33/2013 e dall'art. 1 comma 32 L. 190/2012.

Angelo Stanghellini  
Direttore Generale



